



Corte dei conti
Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di **BORGO FRANCO D'IVREA (TO)**

CORTE DEI CONTI



0006604-19/06/2013-SCPIE-T95-P

Oggetto: Comune di **BORGO FRANCO D'IVREA** - Rendiconto 2011.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. **237/2013/SRCPIE/PRSE** approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data **18/06/2013**.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola

COMUNE di
BORGO FRANCO D'IVREA

PROTOCOLLO

Att. il **19 GIU. 2013** n° **3814**

Ludoco Ludoco mail Am. **B.R.**

<input type="checkbox"/> ANAGRAFE	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
<input type="checkbox"/> TRIBUTI	<input type="checkbox"/> UFF. TECNICO
<input checked="" type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> POL. MUNICIPALE
<input checked="" type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> UFF. SCUOLA

Cat. **4** Class. **4** Fasc.



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 237/2013/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

- | | | |
|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Dott.ssa | Enrica LATERZA | Presidente |
| Dott. | Mario PISCHEDDA | Consigliere |
| Dott. | Giancarlo ASTEGIANO | Consigliere |
| Dott. | Giuseppe Maria MEZZAPESA | Primo Referendario |
| Dott.ssa | Alessandra OLESSINA | Primo Referendario relatore |
| Dott. | Massimo VALERO | Primo Referendario |

nell'adunanza del giorno 18 giugno 2013;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2011, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Borgofranco d'Ivrea (TO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Alessandra Olessina;

Premesso

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della Legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull'adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell'interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettiva l'effettività del controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l'art 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148 bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono

idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis., co. 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente Interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione dei conti del Comune di **Borgofranco d'Ivrea (TO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2011, e dall'esito della successiva istruttoria sono emerse le seguenti criticità relative a:

1. contabilizzazione nei servizi conto terzi di voci che presentano perplessità quanto alla loro corretta allocazione.
2. contabilizzazione nelle spese di rappresentanza di voci che non sembrerebbero rientrare in tale categoria.

Con nota prot. n. 2092 del 25 marzo 2013 il Responsabile del servizio finanziario, congiuntamente al Revisore, ha trasmesso chiarimenti in relazione a quanto rilevato dal Magistrato Istruttore nella scheda di sintesi.

A seguito del ricevimento della predetta nota, il Magistrato Istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre all'esame della Sezione le questioni sopra rilevate, ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio.

Ritenuto

1. Nella tabella 1.11, alla voce di spesa "altre per servizi conto terzi" sono indicate voci che non sembrerebbero rientrare nelle partite di giro, per le quali con la citata nota del 25 marzo 2013 il Responsabile del Servizio finanziario e il Revisore hanno fornito le relative specificazioni.

Al riguardo si osserva che, come noto, il principio contabile 2 punto 25, nel testo

approvato nel 2009, precisa che "le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione". Esse riguardano tassativamente: le ritenute erariali, le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale, i depositi cauzionali, il rimborso dei fondi economici anticipati all'economista, i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali, le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.

Osserva la Sezione che nei servizi per conto terzi l'attività dell'Ente è meramente strumentale alla realizzazione di interessi di altro soggetto, trattandosi di compiti estranei alle proprie funzioni ed è proprio questo che caratterizza le spese come partite di giro.

L'allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce una grave irregolarità contabile, perché non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione e potrebbe comportare un'elusione del rispetto del patto di stabilità, per gli enti soggetti, atteso che le partite di giro, proprio perché per loro natura devono necessariamente pareggiare, non sono computate dal legislatore ai fini del calcolo dei saldi.

Va ricordato, inoltre, che il divieto di imputare, sia pure provvisoriamente, alle partite di giro/servizi per conto terzi operazioni che non vi rientrano è stato legislativamente stabilito dall'art. 7 c. 1 lett. b. del D.Lgs. 118/2011.

Nelle proprie deduzioni il Revisore e il Responsabile del Servizio finanziario non forniscono sufficienti delucidazioni tali da superare i dubbi sopra evidenziati relativi alla corretta allocazione delle somme indicate.

2. Con riferimento alle spese di rappresentanza, l'esame del prospetto trasmesso a questa Sezione ai sensi dell'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 ha evidenziato la presenza di spese che non sembrerebbero rientrare in tale categoria.

Come noto, mancando una precisa tipizzazione delle singole voci da parte del legislatore, dall'elaborazione giurisprudenziale si evince che per spese di rappresentanza devono intendersi quelle sostenute dall'Ente locale a titolo di liberalità per migliorare la propria immagine senza che vi sia uno specifico obbligo in capo al diretto beneficiario della spesa stessa. Esse sono finalizzate ad accrescere il prestigio dell'Ente (visita di soggetto esterno qualificato, inaugurazione di una mostra, conferenza stampa di presentazione di una iniziativa, visita degli amministratori del comune gemellato, ecc.), inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva della medesima nel contesto sociale, interno ed internazionale. È evidente che il predetto grado di idoneità è ravvisabile soltanto in

diretta connessione, da un lato, con la qualità dei soggetti che, in quanto espressione normativamente riconosciuta della istituzione, esplicano l'attività; dall'altro, con le circostanze temporali e modali dell'attività stessa che, per assumere una precisa valenza rappresentativa, devono avere il carattere della eccezionalità, rinvenirsi, cioè al di fuori delle ordinarie ed impersonali operazioni dell'amministrare. Ne discende che un'attività di rappresentanza non può configurarsi se svolta da soggetti non particolarmente qualificati e che essa non ha ragione d'essere nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio, anche se questi siano intrattenuti con soggetti estranei all'Amministrazione. Analogamente, e a maggior ragione, l'idoneità al raggiungimento dei fini istituzionali va esclusa per quelle manifestazioni di saluti o di auguri in occasione di particolari eventi o ricorrenze (promozioni, trasferimenti, collocamento a riposo, matrimoni, ecc.) nei confronti di appartenenti alla stessa Amministrazione, ovvero per quelle che, travalicando il fine rappresentativo, si traducano in veri e propri atti di liberalità. Devono, pertanto, riconoscersi idonee al compimento del fine istituzionale tutte quelle attività, eventualmente implicanti oneri finanziari per forme di ospitalità o atti di cortesia a contenuto e valore prevalentemente simbolico, che siano da svolgere, per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità a carattere ufficiale tra organi dell'Amministrazione con precisa veste rappresentativa e organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività. L'ufficialità dell'occasione e la rappresentatività di entrambi i soggetti del rapporto costituiscono, infatti, gli elementi la cui ricorrenza consente all'Amministrazione di assumere una soggettività formale specificamente idonea ad esaltare il suo ruolo verso l'esterno.

In assenza di tipizzazione legislativa, sarebbe opportuno che le spese in argomento, pur essendo discrezionali nell'an, in base alle regole di buona amministrazione venissero definite attraverso l'adozione di uno specifico regolamento, indicante i criteri generali di indirizzo, la tipologia delle spese in esame, i presupposti di legittimità dei relativi atti di spesa, con particolare evidenza all'aspetto della proiezione esterna dell'Ente locale ed ai soggetti autorizzati ad effettuare tali spese, nonché alla procedure per la gestione amministrativa e contabile delle medesime. Oltre all'individuazione dei criteri-guida contenuti nell'atto regolamentare, è necessario dare rilievo, nei singoli atti di assunzione di impegno di spesa, alle motivazioni che danno origine alla spesa.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte

invita

l'Amministrazione comunale di **Borgofranco d'Ivrea (TO)**:


- verificare e correttamente allocare le voci sopra evidenziate come "servizi conto terzi";
- a verificare l'entità e le tipologie delle spese di rappresentanza.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Borgofranco d'Ivrea (TO)**.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.


IL RELATORE

(Dott.ssa Alessandra OLESSINA)



IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Enrica LATERZA)



Depositata in Segreteria il **19 GIU. 2013**

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)

